

Vademecum del Codice deontologico

OTIA

Ordine ingegneri e architetti
del Cantone Ticino

Vademecum del Codice deontologico

OTIA

Ordine ingegneri e architetti
del Cantone Ticino

Prefazione

“Etica, deontologia e coscienza ...”

Con questi concetti l'onorevole Dick Marti, già membro del Consiglio degli Stati, apre la prefazione del *Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti del Canton Ticino* (ediz. 2011) rallegrandosi che una categoria così importante come la nostra voglia esplicitamente riaffermarne e rafforzarne i valori. Il Codice Deontologico, avallato dal Consiglio di Stato, ha valore legale e quindi obbligatorio. Non è una semplice elencazione di articoli normativi, ma una più profonda riflessione dei valori della professione, dell'ambiente in cui operiamo e del valore pubblico delle professioni d'architetto e d'ingegnere che dai tempi remoti, con visioni, audacia, conoscenze tecniche e sensibilità segnano il modificarsi del paesaggio e del vivere dell'uomo.

Professioni orientate alla responsabilità pubblica e testimoni di un continuo progresso che architetti e ingegneri perseguono attraverso una continua analisi critica del senso del proprio fare.

Il Codice Deontologico degli Ingegneri e Architetti del Canton Ticino dev'essere un motivo di vanto di noi professionisti ticinesi, poiché unico in Svizzera nel suo genere. Per estendere questo valore a livello nazionale nel 2017 il Consiglio ha scritto alla SIA centrale (Società svizzera degli Ingegneri e degli Architetti) sulla necessità di codificare le nostre professioni attraverso una specifica legge federale che possa regolare le nostre professioni a livello nazionale dotandole al contempo dell'importante rico-

© OTIA

1ª edizione, marzo 2019

Vademecum riferito al Codice deontologico OTIA approvato dall'Assemblea Generale dell'OTIA del 7 giugno 2010, e dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2910 del 24 maggio 2011, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi in data 27 maggio 2011.

noscimento di pubblica utilità *preponderante* (come ad esempio l'ordine dei medici, degli avvocati,...), riconoscimento già esplicitamente presente negli Stati europei che ci circondano. In seguito, in occasione della nostra 71° assemblea il Consiglio ha promosso un primo momento di riflessione comune coinvolgendo il mondo professionale, le autorità politiche e un filosofo con la tavola rotonda dal titolo *"il valore pubblico preponderante delle professioni di ingegnere e architetto"*. Quest'anno, con l'avvallo anche del Consiglio nazionale del REG (Fondazione dei Registri Svizzeri), l'Ordine ha tracciato un percorso finalizzato a un consenso interdisciplinare il più ampio possibile per poi in seguito formulare concrete proposte sulla conduzione verso questo lungimirante progetto a favore dei soci e della società pubblica.

Il documento raggruppa 12 contributi, attraverso la visione di professionisti del settore e rappresentanti legali, pubblicati tra il 2015 e il 2017 sulla rivista Archi.

Con queste premesse, vi invito ad una attenta lettura di questa prima serie di approfondimenti di alcuni articoli basilari del Codice professionale.

*Marco Del Fedele, Architetto
Presidente OTIA*

Indice

0.	Prefazione <i>Architetto Marco Del Fedele</i>	5
1.	Presentazione: la deontologia per gli architetti e gli ingegneri <i>Ingegnere Nicola Nembrini</i>	9
2.	Svolgere la professione secondo scienza e coscienza <i>Dott. Spartaco Chiesa</i>	11
3.	Il rispetto dell'interesse comune per il territorio <i>Architetto Federica Colombo</i>	14
4.	L'obbligo di indipendenza e di integrità morale <i>Dott. Spartaco Chiesa</i>	17
5.	Le considerazioni di un ingegnere civile <i>Ingegnere Luigi Brenni</i>	20
6.	Le norme sulla concorrenza <i>Dott. Spartaco Chiesa</i>	24
7.	Deontologia: la scienza del dovere <i>Dott. Ingegnere Giuliano Anastasi</i>	27
8.	L'attività di prestanome è illegale <i>Dott. Spartaco Chiesa</i>	31
9.	La figura centrale del committente <i>Architetto Paolo Fumagalli</i>	34
10.	Il rispetto delle leggi <i>Dott. Spartaco Chiesa</i>	37
11.	Il rapporto con gli enti pubblici <i>Ingegnere Giancarlo Ré</i>	40
12.	Il Codice deontologico: non dimentichiamolo nel cassetto <i>Ingegnere Nicola Nembrini</i>	43

1. Presentazione: la deontologia per gli architetti e gli ingegneri

Il 7 giugno 2010 l'assemblea generale dell'ordine ticinese degli ingegneri e architetti ha approvato il nuovo codice deontologico, ratificato in seguito anche dal Consiglio di Stato del Canton Ticino e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Stampato in edizione rilegata in piccolo formato, lo stesso trova posto in ogni studio d'ingegneria o architettura di ogni iscritto all'albo OTIA. Per definizione il codice deontologico è un codice morale e comportamentale che presiede ogni attività professionale e per sua ideologia lo stesso dovrebbe essere intrinseco a ogni professionista. Partendo da quest'ultimo assunto si potrebbe giustificare il fatto che il codice deontologico possa restare disposto nella libreria di ogni studio e non venire mai consultato. Perché allora l'uso del condizionale? Regole di comportamento ed etica sono difficilmente misurabili, l'operare nel quotidiano sotto molte pressioni, tempi, imposizioni legali, imprevisti, porta talvolta l'individuo a dimenticare la deontologia o metterla in secondo piano, e ad agire secondo un proprio apprezzamento che porta talvolta a sconfinare dalle regole, non solo quelle della morale o del comportamento, creando conflitti, tensioni tra colleghi o situazioni che rovinano l'immagine della professione e alla fine anche il risultato finale per il committente.

Con una serie di interventi di professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e del ramo giuridico, OTIA vuole riprendere i vari aspetti del codice deontologico per presentarli sulle prossime uscite di Archi, con l'obiettivo di renderli evidenti e fruibili, raffrontati all'esperienza e calati nella realtà quotidiana. Un'opera di sensibilizzazione ma anche di promozione verso un modo di lavorare sano e leale, rispettoso delle persone quali i professionisti stessi, i committenti, i colleghi e le istituzioni, rispettoso delle leggi e della qualità delle professioni, dell'ambiente e dell'organizzazione che ci circonda.

*Nicola Nembrini, Ingegnere
già presidente OTIA*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2015/4, pagina 20

2. Svolgere la professione secondo scienza e coscienza

A proposito dell'art. 4.1

Si tratta della prima delle *Norme personali* cui è dedicato l'art. 4 del Codice deontologico. Nel testo si incontrano alcuni concetti che meritano una riflessione, come l'invito impegnativo rivolto ai soci OTIA – architetti e ingegneri – a *svolgere la loro professione secondo scienza e coscienza* (vedi anche l'art. 2 cpv. 1 del Codice d'onore SIA). Questa espressione avverbiale non è una clausola di stile, ma vuol significare che l'attività professionale dei membri dell'ordine dev'essere svolta anzitutto secondo le regole della rispettiva materia, ossia della scienza (del sapere umano) in un determinato settore. Per una miglior comprensione della norma, è senz'altro possibile far ricorso al Codice delle obbligazioni, legge fondamentale del diritto civile svizzero, che prevede come tanto l'appaltatore nel contratto d'appalto, quanto il mandatario nel rapporto di mandato, siano tenuti a svolgere le prestazioni pattuite secondo i dettami che regolano il loro specifico campo di attività; per quanto riguarda più da vicino architetti e ingegneri, in ogni fase di svolgimento del loro lavoro, essi sono responsabili verso chi ha chiesto loro prestazioni professionali (i committenti) di attenersi alla diligenza che da loro ci si può e ci si deve attendere. E base di tale diligenza – o meglio di tale accuratezza – con riferimento a professioni di alto contenuto scientifico come quelle in considerazione, sono anzitutto la conoscenza e l'applicazione delle

regole apprese nel corso della propria preparazione professionale, in seguito messe in atto e verificate durante la pratica quotidiana e infine approfondite per mezzo dei necessari aggiornamenti; ciò che peraltro corrisponde al dettato dell'art. 4.3 del Codice deontologico che chiede a ingegneri e architetti non solo di *mantenere nel tempo il livello della loro preparazione professionale, ma di fare il possibile per migliorare le loro conoscenze*. In concordanza con questo obbligo, dottrina e giurisprudenza precisano che la diligenza dev'essere commisurata alle norme riconosciute attualmente dalla tecnica ossia, in particolare, (i) a quelle regole che appaiono tali secondo i criteri della scienza di un determinato settore, o (ii) che sono considerate teoricamente esatte nel medesimo ambito, rispettivamente (iii) che si sono dimostrate valide nella pratica a opera di una chiara maggioranza dei professionisti del settore. Ciò vale sia per l'appaltatore (come architetti e ingegneri nella fase di progettazione), sia nell'ambito del mandato, ossia di quel tipo di contratto che si applica – ad esempio – alla fase di direzione dei lavori, dove anche qui si puntualizza che la diligenza è determinata dal proprio sapere, mentre la negligenza porta all'errore professionale. In ogni caso, per raggiungere correttamente gli obiettivi di un incarico, il professionista deve procedere a un'analisi corretta e a una pianificazione accurata del proprio lavoro; in questo impegno non gli basteranno però le conoscenze teoriche e l'esperienza, ma dovrà operare un accertamento critico di tali sue capacità in relazione puntuale con il compito assunto: ed è qui che si colloca l'elemento «coscienza» del concetto in esame. In questo ordine di idee, architetti e ingegneri dovranno in particolare verificare ogni volta con serietà i loro limiti operativi, così come precisa l'art. 4.2 del Codice deontologico che impone ad architetti e ingegneri di *adattare il numero e l'ampiezza degli incarichi alle loro possibilità personali e ai mezzi di cui dispongono o di cui possono disporre ...*

*[e] se le esigenze della committenza superano le loro capacità, ... di non accettare o di rinunciare tempestivamente all'incarico.***

Leggendo l'art. 4.1 è legittimo porsi una domanda: l'errore di progettazione e di esecuzione, oltre a legittimare la committenza – se del caso – a procedere nei confronti di ingegneri e architetti davanti al giudice, costituisce al contempo una lesione del Codice deontologico? Questa domanda si giustifica, dal momento che recentemente sono frequenti le segnalazioni all'organo di vigilanza dell'OTIA da parte di committenti insoddisfatti delle prestazioni tecniche del professionista cui si erano affidati. A tale quesito non può però essere data una risposta genericamente valida ed è compito della Commissione di vigilanza di considerare di caso in caso come stiano effettivamente le cose, rispettivamente se il contenuto della segnalazione permetta di affrontare questa tematica. In questa sede occorre almeno precisare che l'art. 4.1 del Codice deontologico non vuol significare che l'errore di progettazione o di esecuzione – anche qualora sia accertato – rappresenti per sé medesimo una lesione di un dovere professionale; d'altra parte, va pur detto che la stessa norma non costituisce solo un auspicio dell'Ordine, ma resta un impegno personale importante e un presupposto sostanziale indispensabile per un esercizio corretto della propria professione e per una giusta valorizzazione della stessa.

*Spartaco Chiesa, Dottore in diritto
già giudice del Tribunale d'appello,
già presidente della commissione di vigilanza OTIA*

*** I riferimenti dottrinali alle norme del Codice delle obbligazioni sono dedotti da: G. Zindel, U. Pulver, Commentario di Basilea, OR I, ed. 4 (2007), relativamente agli art. 364 e 398 co.*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2015/4, pagina 20

3. Il rispetto dell'interesse comune per il territorio

Mi è stato chiesto di scrivere qualche riflessione sulla deontologia professionale.

Tema difficile da affrontare senza darne un taglio scontato.

Mi posso chiedere: chi conosce e ha letto la legge OTIA o meglio il codice deontologico del membro OTIA?

Non possiamo dimenticare che l'appartenenza all'OTIA è l'appartenenza all'ordine di chi svolge una professione con responsabilità civile.

Ovvero la professione diviene di interesse pubblico e il codice deontologico guida ed indica quale debba essere il modo corretto di svolgere la professione tutelando gli interessi della società civile.

Ciò significa professare con responsabilità, soppesare l'interesse pubblico, l'economicità, trovare quale sia la forma più giusta per raggiungere un determinato risultato. Ma il risultato è anche parte del problema a cui si deve trovare la soluzione. Questo è il succo del codice deontologico dell'ingegnere, dell'architetto iscritto all'ordine.

Secondo una definizione che si può trovare anche su Wikipedia «la deontologia, o etica deontologica, può essere intesa come l'insieme di teorie etiche che si contrappongono al consequenzialismo. Mentre il consequenzialismo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri, il che significa che un fine giusto sarà il risultato dell'utilizzo di giusti mezzi».

Questa definizione è in linea con gli enunciati del codice deonto-

logico dell'OTIA (e della SIA) che rispettivamente nel «Principio orientativo» e nell'art. 3 «Comportamento conforme alle regole d'onore», parlano di comportamento professionale orientato al rispetto dell'interesse comune per il territorio.

Il progetto concreto, realizzativo della trasformazione del territorio viene dalla matita degli architetti e degli ingegneri, essi in caso di disaccordo possono sempre appoggiarla sul tavolo e bloccare l'avanzamento di qualsiasi operazione, così come i finanziatori sospendono i crediti.

Come nella finanza dove qualcuno potrebbe garantire anche senza avere soldi, rischiando il fallimento, anche nella progettazione qualcuno potrebbe tracciare quelle linee, senza scienza e coscienza, senza competenza, senza aver presente l'interesse pubblico, infrangendo la deontologia professionale, l'etica.

Lo Stato istituisce attraverso l'ordine professionale il principio dell'interesse pubblico della professione, la necessità di poter controllare e accompagnare i progetti definendone i parametri e gli obiettivi politici, per temi ad esempio come quelli della sostenibilità, dell'abitazione, degli anziani.

Il buon professionista non può partecipare a un'operazione speculativa accettando il pagamento della sua parcella con gli utili dell'operazione speculativa, la condivisione di questi utili compromette la sua serietà professionale e lo rende complice di un'operazione scorretta eticamente. Egli non può offrire una prestazione a un prezzo che in realtà non gli permette di eseguire il lavoro correttamente e in seguito cercare sotterfugi per essere ripagato. Non può promuovere l'idea che gli architetti debbano venir pagati solo se l'opera si realizza.

Già dal 2004 il Ticino è dotato di una legge sulla professione degli ingegneri e architetti, da un'analisi di quanto prodotto negli ultimi anni si può affermare che la legge funziona? L'interesse

pubblico sull'ambiente in cui viviamo è oggi tutelato?

Gli enunciati e i principi della legge sono senza dubbio chiari quindi la trasformazione che sta avvenendo nell'ambiente in cui viviamo mostra la qualità che la società civile desidera.

Il risultato di chi applica la legge assieme a chi la gestisce è lo specchio della cultura di una società e nel caso della legge OTIA l'attitudine che il popolo ticinese ha verso il suo territorio.

Confrontando quello che accade in Ticino con quanto avviene in altri luoghi, si può facilmente individuare quale sia il valore che la società civile dà alle competenze degli ingegneri e degli architetti. La domanda da porsi di fronte alla condizione di degrado del nostro ambiente è quella sull'opportunità di elaborare un codice deontologico civile in materia di territorio per il cittadino comune o perlomeno per chi è proprietario di immobili.

Ma tale codice può essere solo il frutto della sensibilità culturale e sociale di una comunità intera.

*Federica Colombo, Architetto
già presidente SIA Ticino*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2015/5, pagina 19

4. L'obbligo di indipendenza e di integrità morale

Sempre a proposito dell'art. 4.1

Nel numero 1 di questa piccola rubrica, apparso in *Archi 4/2015*, si è analizzato il significato dell'impegno di ingegneri e architetti a svolgere la professione *secondo scienza e coscienza*. Ma, a ben vedere, altri aspetti della stessa norma meritano una breve riflessione: infatti, essa recita anche che gli stessi professionisti devono «agire nel rispetto dei principi fondamentali dell'indipendenza, della dignità, dell'integrità morale e della lealtà»: concetti tutti che, a una prima lettura, possono sembrare ovvi, ma che in realtà hanno un loro contenuto specifico e un motivo per aver trovato collocazione nel Codice deontologico.

Quale indipendenza si chiede a ingegneri e architetti nello svolgimento della loro professione? Questa attitudine è facilmente riferibile a un giudice o a un arbitro, concretamente a un ingegnere o a un architetto chiamati a fungere da perito o da arbitratore; meno immediato per contro è il suo significato nello svolgimento quotidiano della professione. Sennonché, l'art. 3.2 del Codice spiega proprio: «In qualsiasi forma eserciti la professione, ogni ingegnere e ogni architetto deve disporre di sufficiente indipendenza personale per poter sempre conformarsi al suo ruolo, ai compiti assegnatigli e alle norme deontologiche, assumendosi in tal modo la responsabilità degli atti che compie». L'indipendenza personale è un concetto che attiene anzitutto alle sfere intime, e si configura in tal senso in quello che diversamente viene chiamato indipendenza di giudizio, o indipendenza

intellettuale, o autonomia culturale, così come viene formulata in altri Codici professionali, segnatamente esteri. Essa ha però anche un aspetto concreto, dal momento che «indipendente» viene definito l'architetto o l'ingegnere che non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico e con il proprio ruolo, né quando il suo interesse o quello della committenza siano in contrasto con i suoi doveri professionali: si tratta del principio che sta alla base di alcune norme di dettaglio del nostro codice, segnatamente e ad esempio degli art. 4.9, 6.5 e 6.7 nonché, in misura ancora più evidente, degli art. 7.2 e 7.3, al cui contenuto si rinvia.

La norma evoca anche il presupposto della *dignità* dove si può benissimo intendere tale concetto rivolto sia alla persona del singolo membro dell'ordine, sia alla corporazione e alla professione in genere. Esso fa parte dell'aspetto etico nel comportamento dei professionisti, al pari della correttezza e del decoro, considerando che quanto può essere considerato moralmente indegno di un architetto o di un ingegnere crea in ogni modo un'ombra o un pregiudizio sulla rispettiva categoria professionale e quindi tende a intaccare anche quella dignità. Al proposito il già citato Codice d'onore della SIA (art. 1) include nella definizione del proprio scopo anche la salvaguardia «dell'onore professionale e della dignità dei soci»; e simile è peraltro il tenore del Codice deontologico del Consiglio nazionale italiano degli ingegneri (2006) che pone «la tutela della dignità e del decoro della professione» come fine principale del Codice stesso e del suo rispetto. Non potendo formulare una casistica di comportamenti *indegni* in professioni come quelle che ci concernono, sarà l'applicazione del Codice a darcene un'idea più concreta. *L'integrità morale* cui pure accenna l'art. 4.1 del Codice deontologico rientra in un discorso analogo poiché concerne anch'essa

una valutazione di tipo etico del comportamento dell'architetto o dell'ingegnere. Quando tuttavia si parla di integrità morale non ci si limita a considerare un comportamento o una fattispecie isolata nella vita di un professionista, ma l'attenzione è rivolta alla sua persona in generale. Evidentemente il Codice non vuole interessarsi allo stile di vita di architetti e ingegneri, ma chiede loro di attenersi in generale a criteri di onestà, di decoro e di correttezza personali – quindi non solo nello svolgimento della professione – tali da non nuocere all'immagine e al buon nome dell'Ordine nel suo insieme. A tal proposito è doveroso osservare che un Codice deontologico come quello in esame non è fatto soltanto per essere rispettato dai soci e per delineare il confine fra comportamenti conformi o no allo statuto professionale di ingegneri e di architetti, ma il suo fine ultimo è quello di creare autorevolezza e rispetto nei confronti dell'Ordine e delle categorie professionali che in esso si riconoscono, attraverso la salvaguardia di tutta una serie di presupposti positivi – anche personali – in favore di ogni singolo membro.

Nello stesso ordine di idee, l'art. 4.1 annovera fra gli impegni di ingegneri e architetti anche la lealtà che può essere letta come sinonimo di fidejussione, onestà, franchezza, trasparenza, rettitudine, ma che evoca soprattutto il concetto generale della buona fede, ossia di uno dei principi cardine del diritto in merito al rapporto degli individui con gli altri, siano essi privati o autorità.

Spartaco Chiesa, Dottore in diritto

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2015/6, pagina 23

5. Le considerazioni di un ingegnere civile

L'esercizio della nostra professione è riconosciuto nel Cantone con una legge, un regolamento, l'Ordine OTIA col proprio statuto e il codice deontologico. A livello nazionale la SIA ha pure un Codice d'onore (151).

Documenti che si consultano quando magari è troppo tardi e sorgono vertenze giudiziarie, al di fuori della giustizia civile.

L'educazione allo svolgimento della futura professione dovrebbe iniziare nella scuola professionale. La sensibilità dell'insegnante e le sue esperienze maturate nella pratica possono portare contributi di valore ai principi che regolano la professione contemporaneamente alle nozioni tecniche, supplendo così a lezioni specifiche sulla legislazione vigente che sarebbero noiose e incomprensibili per i giovani studenti.

Il mondo del lavoro attende poi il neodiplomato e i primi anni d'impegno professionale saranno la scuola integrativa per la propria formazione deontologica. Per i dipendenti significa la lealtà nei confronti del datore di lavoro, per gli indipendenti la correttezza nei confronti della concorrenza.

La concorrenza, nelle sue diverse forme, è l'aspetto più significativo che porta talvolta a comportamenti lesivi, magari legalmente corretti, ma oggettivamente discutibili. La soglia e il limite sono talvolta labili.

Per le infrazioni alla legge e ai codici sono ben definite le autorità con potere disciplinare. A livello cantonale compete alla Commissione di vigilanza, preceduta dal Consiglio dell'Ordine.

A livello nazionale è competente il Tribunale d'onore dei gruppi professionali della SIA e, se del caso, il Consiglio svizzero d'onore.

Annualmente l'assemblea generale dell'OTIA viene orientata sull'attività della Commissione di vigilanza. Pochi i casi di denuncia, rare le sanzioni. I casi più interessanti sono pubblicati sul sito.

Un quadro direi positivo nel nostro Cantone sul comportamento deontologico di ingegneri e architetti.

Il Codice deontologico dell'OTIA all'art. 4 elenca in modo chiaro gli impegni che i professionisti devono rispettare. L'avvocato Spartaco Chiesa, presidente della Commissione di vigilanza, ha ben riassunto recentemente su Archi alcuni aspetti del citato articolo e ne commento due. La verifica con serietà dei propri limiti operativi, il rapporto fra la committenza e l'appaltatore in tema di onorari.

Il modello introdotto anni fa dalla SIA, su pressione delle autorità federali, richiede per la quantificazione degli onorari un calcolo basato sulle prestazioni in ore da svolgere con il relativo costo orario. Due elementi questi che forniscono una dimensione dell'operato prevedibile e necessario, che quindi dovrebbero chiarire sia l'impegno per chi offre, ma altrettanto convincere la committenza sulla fattibilità.

Nelle gare d'onorario, e penso essenzialmente nel campo dell'ingegneria civile, non sono pochi i casi che hanno sollevato controversie e amarezze.

Casi sollevati dall'interrogativo: esiste una carenza professionale di chi offre nel valutare l'impegno e le proprie possibilità (numero di ore e costi orari manifestamente sottocosto), oppure trattasi di un'offerta mirata (e furbesca) all'acquisto, conoscendo le debolezze del committente, così da poter rimediare con

profitto a mandato assegnato?

Una casistica in tal senso, confronto fra offerte e onorari finali, non è nota. Ma dovrebbe esserci, almeno nel pubblico, e dovrebbe valere quale strumento di valutazione degli operatori.

Di recente la SIA ha preso un'iniziativa presso i suoi membri, invitandoli a sottoscrivere una Carta con l'impegno di voler rispettare onorari equi. Speriamo che le firme non restino unicamente sulla carta.

Il politico ha emesso leggi e regolamenti per organizzare e valutare le gare d'onorario, introducendo norme puntuali sorrette da formule aritmetiche assai convincenti, così da privilegiare la miglior offerta rispetto alla minor offerta. È stato compiuto un progresso all'insegna della correttezza e si potrà ancora migliorare se tutti i committenti adotteranno le formule proposte di carattere economico (che sono indicazioni e non articoli di legge, quindi non impugnabili) e se i giudizi sui criteri rimanenti (che non possono essere trattati con formule matematiche) fossero emessi da persone competenti, tenendo conto dei risultati dei mandati in passato svolti e identificando le false promesse illusorie.

Negli anni passati, quando era in vigore la Legge sugli appalti, professionisti e imprese venivano classificati unicamente secondo l'offerta economica. Il committente, cioè il politico nel caso delle opere pubbliche, aveva poi la libertà di scelta in base a criteri personali e quindi soggettivi, assumendone completamente la responsabilità. Pregi e difetti di questo metodo, giustamente sostituito.

Abolita la Legge sugli appalti si è fatto sicuramente un passo avanti. Ma ciò non toglie che il nuovo metodo abbia negato al politico ogni responsabilità, trovandosi a dover accettare una scelta tecnica, stilata secondo vari criteri oggettivi e non solo

quello economico. Al politico resta unicamente la responsabilità di dover far capo a collaboratori dell'amministrazione professionalmente validi, che conoscono il mercato interno, ma che siano anche conoscitori della professione.

Nel nostro caso colleghi ingegneri. Per loro, anche se appartenenti a committenti pubblici o privati, vale il Codice deontologico dell'Ordine, anche se essi non figurano iscritti all'OTIA.

*Luigi Brenni, Ingegnere
già presidente SIA Ticino*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2016/1, pagina 6

6. Le norme sulla concorrenza

Questa rubrica si è occupata finora dell'art. 4.1 del Codice deontologico, ma il discorso sulla stessa norma non può considerarsi terminato finché non viene affrontato l'ultimo invito impegnativo rivolto a ingegneri e architetti, ossia di attenersi alla *correttezza nella concorrenza*. Questo presupposto si ispira alla normativa della Legge federale sulla concorrenza sleale (LCS) il cui scopo è quello di regolare i diversi settori del «mercato» dove possano crearsi rapporti di concorrenza. Quelle norme definiscono illeciti i comportamenti ingannevoli, o comunque lesivi della buona fede, che influiscano sui rapporti fra concorrenti o fra fornitori e clienti. In quest'ambito possono venir sanzionati metodi sleali tanto nella pubblicità, quanto nell'attuazione di un'attività economica; in particolare l'art. 3 della legge elenca un gran numero di possibili azioni sleali: esse possono realizzarsi, ad esempio, denigrando altri, le loro opere, le loro prestazioni ecc. con affermazioni inesatte, errate o inutilmente lesive; fornendo indicazioni inesatte o fallaci su se stessi e sulle proprie prestazioni; servendosi di denominazioni professionali errate atte a far credere a distinzioni o capacità particolari; paragonando in modo inesatto la propria persona o le proprie opere o prestazioni con quelle di altri concorrenti; ingannando i possibili interessati sul valore delle proprie prestazioni ecc. Da questo catalogo è interessante dedurre che l'atteggiamento sleale può realizzarsi non solo agendo in dispregio dei concorrenti, ma anche millantando le proprie prestazioni o le proprie capacità, rispettivamente paragonando in modo ingannevole – a proprio esclusivo vantaggio – se stessi con gli altri. Prendendo spunto da queste indicazioni della legge, il Codice

deontologico si dedica ampiamente a questo aspetto dell'attività professionale: in particolare già nelle Norme personali, precisando l'indicazione di principio dell'art. 4.1, impone a ingegneri e architetti di «astenersi dal fornire qualsiasi indicazione errata, inesatta o ingannevole sulla loro formazione, sui titoli di studio da loro conseguiti, sulla loro esperienza professionale, sulle loro capacità, sui mezzi di cui dispongono e sull'efficacia dei medesimi» (art. 4.4). Tale descrizione dettagliata di possibili comportamenti offre ai membri dell'Ordine i parametri per salvaguardare la correttezza nella concorrenza per quanto concerne la propria persona, le proprie capacità e le proprie possibili prestazioni professionali, spingendosi opportunamente fino a specificare che ingegneri e architetti «pur senza il loro intervento attivo – non devono tollerare che committenti, rispettivamente il pubblico e l'Ordine si facciano comunque un'idea errata sulle loro caratteristiche professionali»: in altre parole, ognuno è responsabile di non permettere la diffusione di un'immagine immeritabilmente positiva di sé. E nello stesso ambito si colloca l'art. 4.10 del Codice deontologico che concerne specificatamente la divulgazione della propria attività professionale, ossia *la pubblicità*, che deve avvenire «con discrezione e verità»: «verità», con riguardo al dettato appena ricordato dell'art. 4.4, «discrezione» con riferimento esplicito al principio della dignità di cui già s'è detto relativamente all'art. 4.1. Interessante e opportuno è poi l'accento a particolari specifici del modo con cui *non* è possibile divulgare la propria attività, vietando «ogni forma di pubblicità comparativa» (ad esempio l'arch. A pretende di essere in qualche modo migliore di B o di tutti gli architetti di un comprensorio), «rispettivamente l'adozione di espressioni enfatiche, laudative o denigratorie, nonché la promessa di vantaggi... rispetto alle prestazioni di altri». Si tratta di norme atte a illustrare e a rendere meglio comprensibili sia il principio generale della

correttezza nella concorrenza, sia l'art. 17 lett. f) LEPIA laddove ricorda l'obbligo per ingegneri e architetti che esercitano nel Canton Ticino di osservare il divieto di concorrenza sleale, «evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione».

Le norme deontologiche che concernono invece i comportamenti sleali nella concorrenza, agendo in dispregio degli altri, sono collocate fra quelle relative «ai rapporti con i colleghi» (art. 8) che devono essere improntati – in senso generale – alla lealtà e al rispetto delle persone (art. 8.1); in particolare, il Codice chiede a ingegneri e architetti di «astenersi da ogni pratica denigratoria nei confronti di colleghi, segnatamente in merito alla loro attività professionale» (art. 8.2) e ricorda che la concorrenza «deve fondarsi esclusivamente sulla qualità delle prestazioni» (art. 8.3).

Concludendo queste brevi considerazioni, occorre ricordare anche qui (come già esposto altrove) che –contrariamente allo scopo principale della LCSI che è quello di concorrere a una regolamentazione dei mercati «nell'interesse di tutte le parti» (art. 1 LCSI) – le indicazioni del Codice deontologico riguardanti la concorrenza hanno sì il fine di tutelare i membri dell'Ordine nei confronti di ogni collega, ma sono destinate – anche sotto questo specifico aspetto – a salvaguardare un'immagine seria e autorevole dell'OTIA e delle professioni che vi appartengono.

Spartaco Chiesa, Dottore in diritto

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2016/2, pagina 7

7. Deontologia: la scienza del dovere

Deontologia, la scienza del dovere. Nessuno può negarlo: come cittadini abbiamo tutti dei diritti, ma anche dei doveri, verso la società civile, per farla crescere, migliorarla in termini di equità, per garantire opportunità a tutti, per sostenere i più deboli. Il dovere insomma guida il cittadino consapevole e, se recepito da buona parte della cittadinanza, una società migliore è il risultato ineluttabile. In passato una forte spinta evolutiva della società si è manifestata verso la fine del Medio Evo con la nascita delle corporazioni, entità tese a raggruppare professioni non solo per tutelarne gli interessi, ma anche per uniformare metodi produttivi, per istruire le nuove leve e garantire continuità. La società – parliamo di quella occidentale – si è così evoluta verso nuovi orizzonti, con la creazione di opportunità per sempre più individui che si affrancavano dalla servitù. I sistemi di governo e di istruzione sono quindi progrediti verso il riconoscimento del singolo quale componente essenziale della società. Le professioni si sono organizzate sempre più e quelle che esplicavano gli effetti più incisivi sul vivere collettivo si sono dotate di un codice etico per salvaguardare gli interessi, in senso lato, della società nella quale operavano. La deontologia professionale in quanto tale nasce nella prima metà del XIX secolo e a questa si appellavano soprattutto medici e avvocati, professioni cosiddette liberali, seguiti più tardi da ingegneri e architetti, i cui prodotti sono sempre stati essenziali nell'accrescere la qualità di vita della società.

Poi è arrivata la globalizzazione che, associata al neoliberalismo

in un mercato sempre più invadente, ha portato deregolamentazione, abolizione delle strutture collettive, mescolanza tra società e culture di ogni specie e livello, soppressione delle frontiere, delocalizzazione. All'individuo questa «apertura» è stata propinata dai nuovi regnanti, spalleggiati dai media, come grande opportunità dalla quale il singolo avrebbe tratto ampi benefici, con la caduta dei prezzi, la possibilità di trovare lavoro ovunque, soprattutto altrove, se veniva a mancare in casa propria. Alle nostre latitudini i governi si sono impegnati con tale solerzia da rendere il processo irreversibile, anche dopo che ci si è resi conto degli effetti negativi che tale processo ha comportato. Effetti che hanno dimostrato come le opportunità siano state spesso colte dai forti e dai furbi. La disoccupazione è progredita, e chi l'ha subita non ha certo beneficiato granché della caduta dei prezzi. Di fatto, ciò che un tempo l'individuo sentiva come senso del dovere, oggi si è tramutato in egoismo, un atteggiamento che pervade l'intera società. Oggi i codici deontologici ormai sopravvivono a stento nelle professioni liberali in cui hanno avuto origine, ma sono sempre più difficili da rispettare di fronte alla tendenza verso l'individualismo. Innegabilmente, fra le professioni liberali, quelle di ingegnere e architetto hanno maggiormente sofferto rispetto a quelle di medico e di avvocato. Il perché è semplice da spiegare: queste ultime professioni sono regolamentate e non vanno soggette alla concorrenza, come per l'ingegnere e l'architetto. In Ticino esiste una regolamentazione di queste professioni, ma essendo l'unico cantone a possederla, gli effetti che ne derivano nel calmierare la concorrenza sono nulli. Viste dunque le condizioni quadro in cui operano queste professioni, è un miracolo che in Ticino si possa ancora parlare di etica professionale ed esista un codice deontologico per le professioni di ingegnere e architetto.

A questo punto occorrerebbe rifarsi al significato della deontologia e agli effetti che dovrebbe generare sulla crescita della società: il dovere è un concetto che non può essere fatto proprio o imposto per legge solo a una categoria di persone e in un ambito nazionale ristretto. Il dovere è una nozione assoluta, che coinvolge tutti gli attori della società. Per essere più specifici, limitando il discorso alle nostre categorie professionali, non solo chi offre e svolge prestazioni dovrebbe attenersi a un codice etico, rispettando il cliente, il prossimo, la società e l'ambiente, ma anche chi le richiede dovrebbe fare altrettanto, rispettando la dignità del professionista e accordandogli la giusta mercede per le prestazioni che ottiene. Oggi si assiste invece a un degrado tale nella richiesta di prestazioni da parte delle committenze da poter dire senza timore di essere smentiti che nessun committente si è mai posto il problema di sapere se il proprio agire nei confronti dei professionisti del nostro ramo sia eticamente corretto. Accettare offerte sottocosto, se già è un atto deontologicamente censurabile per colui che le inoltra, altrettanto lo è per chi le avalla. Così facendo una committenza contribuisce al degrado della società, alla caduta di dignità delle professioni, al calo del ricambio con le nuove leve, per non parlare poi della qualità delle prestazioni. Tanto di cappello dunque a coloro che, in questa giungla economica che con tanta convinzione è stata coltivata da politici, funzionari e media, riesce ancora ad applicare unilateralmente un codice deontologico. Chi lo fa, oggi rischia di perderci, perché la selva di leggi che permettono comportamenti scorretti è ormai fuori controllo e favorisce chi non si cura della deontologia, contribuendo a quella che qualcuno ha già chiamato proletarizzazione delle nostre professioni. La conclusione è una sola: se vogliamo salvaguardare le professioni di ingegnere e architetto, rivalutiamo quel piccolo

miracolo che è il codice deontologico di cui si è dotata l'OTIA, uno strumento che fa onore a chi lo rispetta, ma che avrà tanto più valore ed esplicherà tanti più effetti se sarà applicato anche dalle committenze.

*Giuliano Anastasi, Dott. Ingegnere
Presidente REG*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2016/3, pagina 11

8. L'attività di prestanome è illegale

L'art. 4.5 del Codice deontologico è una norma personale che prende in considerazione separatamente due concetti rilevanti: quello di «autore» di un progetto e quello di «prestanome». Il primo riguarda il precetto che riserva il diritto di apporre il proprio nome, rispettivamente la propria firma, su piani o documenti ai soli ingegneri e architetti che hanno effettivamente proceduto o partecipato all'elaborazione di un determinato progetto; norma cui consegue – in senso opposto – il divieto di sottoscrivere in veste di progettista qualsiasi documento relativo a opere allestite da altri.

Per chiarire questo concetto è sostenibile e anche ragionevole far capo alla Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992 (LDA). Questa legge – che peraltro e in generale può avere riscontri importanti anche nei settori dell'architettura e dell'ingegneria informatica – garantisce la protezione di determinati diritti (chiamati appunto diritti d'autore) esclusivamente in favore dell'autore o dei coautori di opere d'architettura, rispettivamente d'ingegneria, dove – per autore – deve intendersi la persona che ha «creato» l'opera (art. 6 LDA).

In virtù di questo disposto di legge viene a stabilirsi un vincolo personale pressoché assoluto fra il prodotto oggetto della creazione e il suo ideatore/realizzatore. In questo contesto, l'opera – architettonica o ingegneristica (purché adempia i presupposti dell'art. 2 cpv. 1 LDA) – è considerata come una creazione dello spirito, della mente o dell'ingegno umano, con la puntualizza-

zione che per «opera» – specie nel campo dell'architettura – non deve intendersi soltanto l'opera finita (edificio, ponte, piano d'azzonamento, arredo urbano ecc.), ma anche i progetti che ne stanno alla base (art. 2 cpv. 4 LDA), sviluppati al punto da permettere la realizzazione completa dell'oggetto in elaborazione. Prendendo spunto da queste considerazioni, si giunge gioco forza a considerare progettista – così come indicato nell'art. 4.5 del Codice deontologico – esclusivamente l'effettivo autore del progetto, ossia la persona che ha profuso nel progetto attività creativa propria; volta in senso concreto, la stessa norma esprime il principio che solo chi ha effettivamente progettato o ha almeno partecipato alla progettazione di un'opera ha il diritto esclusivo di firmare i relativi piani e la documentazione annessa. Al proposito occorre precisare che la partecipazione cui si accenna dev'essere anch'essa di carattere creativo, affinché i collaboratori nella progettazione possano essere considerati coautori nel senso previsto dall'art. 7 LDA; in particolare, non può dirsi coautore chi si è limitato a eseguire istruzioni di un autore principale, né chi non ha partecipato concretamente alla determinazione definitiva dell'opera, rispettivamente del progetto.

Sempre l'art. 4.5 del Codice – in accordo con l'art. 17 cpv. 1 lett. g LEPIA – fa divieto a ingegneri e architetti di fungere da prestanome. Purtroppo la fattispecie non è solo teorica perché la tentazione in tal senso esiste, quasi sempre – come dimostra la realtà dei fatti – per compiacere colleghi che si trovano nell'impossibilità di sottoscrivere come progettisti domande di costruzione poiché non autorizzati all'esercizio della professione nel Cantone, segnatamente ai sensi del Capitolo 1 della LEPIA e degli art. 1 e segg. del relativo Regolamento.

Nel tentativo di definire la figura del «prestanome», si potrebbe

affermare che svolge tale ruolo l'architetto o l'ingegnere che, regolarmente abilitato a svolgere la professione nel nostro Cantone, si assume formalmente la paternità o la titolarità di un documento (quindi anche di un progetto), segnatamente lo sottoscrive col proprio nome, in vece e luogo dell'effettivo autore del medesimo che – per contro – non è legalmente abilitato a compiere tale atto attinente alla sua sfera professionale. Così facendo il prestanome concorre attivamente a creare un vero e proprio falso, inducendo – in primo luogo le autorità competenti in materia edilizia – a credere erroneamente che il progettista sia lui stesso, ossia una persona che – per aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione – ha superato una verifica delle sue capacità.

Occorre rilevare che il divieto rivolto ai membri dell'OTIA di fungere da prestanome non è un disposto fine a sé stesso, né è stato pensato solo per favorire formalmente gli iscritti all'Ordine rispetto ai professionisti che non vi fanno parte, ma persegue lo scopo di interesse generale di garantire al pubblico la qualità del lavoro dei professionisti le cui capacità nel campo dell'architettura o dell'ingegneria adempiono i requisiti posti dal legislatore cantonale. Inoltre, il Codice deontologico insiste nel far presente che il divieto dev'essere rispettato «in qualsiasi situazione» e «nei confronti di qualsiasi persona o ente»: ciò dev'essere inteso anzitutto come un indice di perentorietà della norma e, nella sostanza, come avvertimento affinché ogni membro dell'OTIA non ritenga di poter giudicare egli stesso la situazione nella quale può venire a trovarsi, nemmeno a fronte di un progetto altrui che ritiene valido o di un collega estraneo all'Ordine che tuttavia egli stima particolarmente.

Spartaco Chiesa, Dottore in diritto

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2016/4, pagina 75

9. La figura centrale del committente

Quasi un codice cavalleresco

Di capitolo in capitolo e di paragrafo in paragrafo, nel Codice deontologico di OTIA viene a comporsi una cornice dentro la quale emergono un ingegnere e un architetto che nella loro professione sono irreprensibili, corretti sia verso loro stessi, sia verso i colleghi, sia verso i committenti. Per curiosità ho consultato un paio di dizionari, e alla fine mi ha interessato una voce (molto) particolare in un vecchio Zingarelli del 1970, dove tra le diverse versioni di Codice si può leggere: «Codice cavalleresco: nel Medioevo, l'insieme delle norme di lealtà e cortesia che costituivano l'ideale del perfetto cavaliere medievale». Ecco, l'architetto e l'ingegnere che emergono dal Codice deontologico di OTIA sono come quel cavaliere medievale che brandiva la spada. Solo che se allora tale codice costituiva l'ideale del cavaliere, quello di OTIA non è un ideale, ma un dovere. Il dovere di ogni professionista che si rispetti.

I doveri verso i committenti

Mi sono poi soffermato sul capitolo 6, quello che riguarda i Doveri verso i committenti. A una prima lettura ogni suo paragrafo mi è sembrato ovvio, dove l'ingegnere o l'architetto è tenuto a determinare con il committente natura e ampiezza e costi dell'incarico (paragrafo 1), deve astenersi dall'assumere il man-

dato se non è in grado di eseguire il compito (paragrafo 2), deve prestare al committente tutto il suo sapere e la sua esperienza e vegliare sugli interessi di questi (paragrafo 3), deve informare il committente quando i preventivi si manifestano errati o sarebbero superati (paragrafo 6), deve avvertire il committente quando constatata che la realizzazione di un progetto si scosta dagli accordi contrattuali (paragrafo 7), e così via. Insomma, cose evidenti nel rapporto professionale dell'ingegnere e dell'architetto con il committente e nella gestione del progetto.

Un mondo del lavoro in continua trasformazione

Poi però, a ripensarci il tutto non è così ovvio. Perché nella realtà di oggi ingegnere e architetto nuotano dentro un mondo del lavoro in profonda e continua e veloce trasformazione, dove sono proprio i loro rapporti con il committente a essere sempre più complessi e articolati, dove il committente individuale con tanto di nome e cognome – con le sue idee e obiettivi e gusti e pregi e difetti – è sempre più spesso sostituito da una nebulosa composta da diverse persone, dentro la quale sono in molti a dirigere e dove il decidere e lo scegliere si fa complesso.

Non solo. Anche le procedure realizzative si distanziano sempre più da quelle cui storicamente i progettisti erano abituati – le delibere dei lavori a singole ditte, gli approfondimenti con gli artigiani per ottimizzare dettagli e finiture. Procedure oggi sostituite da imprese generali o addirittura totali, dove, mentre la figura del committente si dissolve, il controllo del progetto e della sua realizzazione adagio adagio sfuggono – salvo lodevoli eccezioni – dalle mani del professionista, che fatalmente vede il suo ruolo affievolirsi. Cui si aggiunge il perverso gioco dei subappalti (e dei sub-subappalti) con fornitori sconosciuti

da paesi lontani, magari anche bravi, per carità, ma che poi scompaiono nel nulla a opera conclusa. Insomma, un mondo del lavoro dove ingegnere e architetto si trovano a dover lavorare – dal progetto all'esecuzione – in un contesto difficile da gestire, sempre più astratto. Ma dove comunque è sempre lui, verso l'esterno, il responsabile.

Rovesciare il concetto per rivalutare il ruolo del committente

È per queste ragioni che i paragrafi del Codice deontologico relativi ai rapporti con il committente sono tutt'altro che evidenti. Però... Però, se si prova a rovesciare il concetto, la cosa si fa intrigante: definire i doveri dell'ingegnere e dell'architetto verso il committente per «difendere» la figura – e l'importanza – di quest'ultimo. Per non perderlo. Per rivalutarne il ruolo, insomma. Perché quegli articoli del Codice deontologico, precisando i doveri dei professionisti OTIA, implicitamente definiscono la figura del committente.

Il progetto di una qualsiasi costruzione sottintende due attori: il progettista e il committente. Del primo, l'OTIA ha stabilito giustamente norme e doveri. Ma poiché, come giustamente si legge all'inizio dell'opuscolo di OTIA, «... l'ambiente è un bene comune: architetti e ingegneri hanno il dovere di progettare e costruire rispettando questo bene che deve andare a vantaggio di ognuno» (Principio orientativo, pagina 7), sarebbe opportuno che anche per i secondi – i committenti – sia definito un loro Codice deontologico. Altrimenti, quel cavaliere medievale ideale alla ricerca del committente ideale finirà come don Chisciotte: a combattere i mulini a vento.

*Paolo Fumagalli, Architetto
già Presidente FAS*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2016/5, pagina 70

10. Il rispetto delle leggi

Nella rubrica relativa al commento di alcune norme del Codice deontologico (cfr. Archi 4/2015, Archi 6/2015, Archi 2/2016 e Archi 4/2016) finora l'attenzione è stata posta sulle «Norme personali», oggetto dell'art. 4 del Codice. Si tratta di precetti relativi al comportamento personale di ingegneri e architetti, ossia non specificatamente attinenti a fattispecie meritevoli di una trattazione separata, come le attività collaterali, i doveri verso i committenti, i rapporti con gli enti pubblici ecc. In questo stesso capitolo, il Codice deontologico tratta anche del rispetto delle leggi: in particolare l'art. 4.7 impone ai membri dell'Ordine di non «accettare incarichi, anche solo temporanei, da assumere direttamente o indirettamente, che siano incompatibili con le leggi e con le normative che disciplinano la loro professione». La rilevanza di questo disposto sta nel fatto che in tal modo l'Ordine attribuisce a ogni suo membro una responsabilità particolare, facendogli obbligo di giudicare lui stesso la correttezza del proprio agire al momento di assumere un incarico professionale. Questo significa che il professionista, anche sotto questo profilo, ossia al di là dello svolgimento corretto dei compiti tecnici che gli competono, deve avere un'idea sufficientemente precisa di ciò che la legge e la deontologia professionale gli permettono di compiere. In altre parole, anche in questa direzione egli dovrà esercitare quel rigoroso autocontrollo e quella responsabile vigilanza critica che il «Principio orientativo» d'introduzione al Codice deontologico gli chiede di applicare relativamente al rapporto fra la sua attività professionale e lo spazio sociale, nonché l'ambiente in cui si trova a operare.

Al successivo art. 4.8 il Codice recita poi: «In particolare essi [ingegneri e architetti] devono astenersi dall'assumere mandati che la committenza intenda conferire loro in contrasto con la legge». Al proposito deve anzitutto essere chiarito – per una miglior comprensione – che la locuzione «in contrasto con la legge» non è riferita ai «mandati», ma al «processo di conferimento» dei medesimi. Questa fattispecie ricorda immediatamente quella dell'eventuale richiesta rivolta da un ente pubblico a un ingegnere o a un architetto di assumere un incarico diretto a dispetto della procedura per le commesse pubbliche. Alludendo a un tema noto, vale la pena di ricordare i principi che reggono questo tipo di incarico, così come formulati nella Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 che distingue diversi tipi di procedura fra cui troviamo anche l'incarico diretto – senza bando di gara – che tuttavia è definito come una forma eccezionale di aggiudicazione, data solo nei casi elencati all'art. 13 della legge. La scelta della procedura nel caso di commesse pubbliche è di competenza di tutti i committenti che sottostanno a questa normativa e che sono elencati esaustivamente all'art. 2 LCPubb; a loro incombe la responsabilità di applicare correttamente la legge che comprende anche – se del caso – la verifica dei presupposti per poter evitare la complessità procedurale, quindi il dispendio di tempo e di denaro connessi con una «procedura libera» o «selettiva». Ne consegue che agisce in modo contrario alla legge il committente che affida a un ingegnere o a un architetto un incarico diretto ancorché in assenza dei presupposti dell'art. 13 LCPubb. Ai sensi di questa normativa la responsabilità formale, né una corresponsabilità per tale scorrettezza non possono essere addossate al professionista cui l'incarico diretto viene conferito; ciò che emerge implicitamente in particolare all'art. 41 («In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo... rinvia la decisione al committente») e all'art. 42 LCPubb («I committenti rispondono per i danni se viene accertata l'illiceità del loro agire»). Sennonché, il Codice deontologico dell'OTIA che – come abbiamo appena visto – impone ai propri membri

di essere coscienziosamente orientati anche sulle leggi che concernono la loro attività professionale, fa loro obbligo di verificare – per conto proprio – i presupposti per l'assunzione di un incarico pubblico e di discostarsene qualora il loro giudizio contrasti con la scelta del committente: «Avvertita una simile situazione, sono tenuti a renderne immediatamente attento il committente e se questi non modifica la sua scelta, devono rinunciare al mandato» (art. 4.8). Parrebbe questo un comportamento «coraggioso» richiesto ai membri dell'OTIA, ma in realtà esso è solo perfettamente in linea con il dettato di ossequio delle leggi e con il principio generale della «correttezza» formulato al primo articolo del Codice deontologico: chi si adeguasse alla volontà di enti pubblici che intendessero eludere disposizioni imperative, ne diverrebbe complice, ponendosi nella situazione di chi arbitrariamente non vuole riconoscere i valori che stanno alla base della LCPubb, elencati all'art. 1 della legge, ossia trasparenza delle procedure, efficace libera concorrenza fra gli offerenti, parità di trattamento, aggiudicazioni imparziali. In conclusione, molto opportunamente il Codice vuole che i membri dell'Ordine tengano un atteggiamento di fermezza e rendano chiara la loro volontà di non accondiscendere a richieste contrarie alle leggi, fino alla rinuncia all'incarico.

Spartaco Chiesa, Dottore in diritto

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2016/6, pagina 81

11. Il rapporto con gli enti pubblici

Il Consiglio dell'OTIA mi invita a commentare il problema della deontologia da parte degli ingegneri, riferita ai rapporti con gli Enti pubblici. Come premessa ricorderò che il problema si pone, in ugual misura sia per ingegneri sia per architetti e che il Codice deontologico dell'OTIA ne parla diffusamente all'art. 7. Vale dunque la pena ricordare questo articolo che si riferisce ai rapporti con gli Enti pubblici. Il punto 7.2 afferma che «eventuali legami di parentela o amicizia di ingegneri o architetti con membri di pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzati per trarne profitto, direttamente o indirettamente, nell'esercizio dell'attività professionale». Il punto 7.3 afferma inoltre: «Ingegneri o architetti che rivestano cariche pubbliche non possono trarre vantaggi, direttamente o indirettamente, per se stessi o per altri». Il punto 7.4 afferma infine: «Ingegneri ed architetti che svolgono compiti di consulenza per un Ente pubblico, in forma occasionale o continuativa, non possono assumere incarichi professionali che siano o siano stati oggetto della loro consulenza. Il divieto si estende ai colleghi che con il consulente abbiano in atto rapporti di collaborazione». Il capitolo 7 del Codice deontologico dà dunque già chiare indicazioni ai nostri professionisti su come si deve agire nei confronti degli Enti pubblici. Ciò malgrado occorre ammettere che, in un piccolo Cantone come il nostro, non è sempre facile osservare scrupolosamente le disposizioni citate al capitolo 7. I legami di parentela e di amicizia, politica e no, sono infatti diffusi e perciò si richiede,

al professionista della costruzione, una grande attenzione. L'Ente pubblico – Confederazione, Cantone, Comuni, Consorzi ecc. – è inoltre in grado di affidare mandati di progettazione allo scopo di realizzare le infrastrutture necessarie alla popolazione. Ovviamente questi mandati pubblici sono interessanti per i progettisti perché, attraverso gli stessi, possono ottenere una visibilità superiore a quella che, di solito, si ottiene con i mandati privati. Si aggiunga che, nel nostro sistema di milizia, ingegneri, architetti, impresari e altri professionisti della costruzione sono spesso eletti come sindaci, municipali, granconsiglieri, consiglieri comunali. Si trovano perciò nella condizione di poter attribuire lavori di progettazione e di costruzione: questa facoltà impone dunque una grande attenzione per rispettare le norme deontologiche dell'OTIA. Architetti e ingegneri agiscono poi anche come consulenti o come pianificatori e, in tale veste, possono influenzare le scelte di un Esecutivo. Il sistema di milizia, indispensabile in un microcosmo come il nostro Cantone, dà inoltre visibilità a coloro che occupano una carica pubblica. Se quest'ultimi sono ingegneri, architetti o altri professionisti della costruzione, possono trovarsi nella condizione di dover decidere su progetti di cui, nella loro attività privata, sono responsabili. Ho elencato alcuni casi che possono verificarsi nell'esercizio della professione allo scopo di mettere in risalto che il rispetto del Codice deontologico dell'OTIA richiede grande attenzione da parte di ingegneri e architetti. Quali sono i rimedi alle situazioni descritte? Innanzitutto la tensione morale da parte del professionista che deve essere cosciente della necessità di rispettare il Codice deontologico dell'OTIA. Inoltre l'Ente pubblico deve ricorrere sempre, quando attribuisce mandati, al concorso pubblico (salvo casi eccezionali). Il concorso ha il vantaggio di mettere tutti i concorrenti nella stessa condizione di

partenza e di favorire l'affermarsi di giovani professionisti che, altrimenti, avrebbero poche possibilità di mettersi in evidenza. La SIA e l'OTIA auspicano da sempre che gli Enti pubblici attribuiscono i mandati attraverso concorsi pubblici. Cito infine, tra i possibili rimedi, la necessità della massima trasparenza: l'ingegnere, l'architetto o l'impresario, che si trova ad esercitare una carica pubblica, deve sempre astenersi, segnalando il suo coinvolgimento, quando si tratta di attribuire un mandato per un progetto in cui risulta coinvolto. Considerazioni analoghe valgono anche quando l'architetto o l'ingegnere si trova a dover decidere, quale rappresentante di un Ente pubblico, su di un progetto privato di cui è responsabile. In questi casi si richiede addirittura di non partecipare alla discussione, e non solo al voto, e di lasciare la sala. Non è sempre facile rispettare il Codice deontologico dell'OTIA ma è indispensabile farlo per salvaguardare la credibilità delle nostre istituzioni.

*Giancarlo Ré, Ingegnere
già direttore della Scuola Tecnica Superiore di Lugano*

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2017/1, pagina 62

12. Il Codice deontologico: non dimentichiamolo nel cassetto

Si chiude con questa edizione l'iniziativa di presentazione del codice deontologico degli ingegneri e degli architetti, voluta dal consiglio dell'Ordine.

Iniziata nel 2015 con il primo testo introduttivo e arricchita da 9 contributi di professionisti, che nei vari articoli di Archi hanno saputo evidenziare e arricchire gli aspetti più importanti di questo codice etico e morale, questa iniziativa giunge ora al termine con la speranza che quanto prodotto possa aver fatto riflettere ingegneri e architetti su quanta importanza, oltre all'aspetto puramente tecnico e commerciale, rivestano le professioni che rappresentiamo.

Nei vari articoli sono stati approfonditi il tema del rispetto delle leggi, le norme sulla concorrenza, il modo di agire secondo coscienza, il senso del dovere, il diritto d'autore, l'agire come prestanome, le relazioni con il committente, le modalità di comportamento per gli appalti, le relazioni con l'ente pubblico e altri argomenti predominanti delle nostre professioni. In tutti i contributi si è potuto però evincere come la deontologia sia al di sopra di ogni regola, e formi una caratteristica che deve accomunare tutti i professionisti, un insieme di regole che è difficile da scrivere e può essere anche interpretato erroneamente: ognuno infatti, nel proprio agire e in maniera soggettiva, è solitamente sempre convinto di essere nel giusto al 100%, e anche ignorando una particolare legge è convinto che il proprio modo di agire sia corretto e che non intacchi la morale o il buon comportamento.

Come per le leggi, dove l'ignoranza non è ammessa quando esse vengono infrante, lo stesso deve valere per il codice deontologico. L'invito quindi è quello di non tenere il libricino che raccoglie il codice etico che OTIA ha distribuito a tutti i propri associati, in un cassetto: teniamolo di fianco al nostro PC, o di fianco al telefono, e ricordiamoci ogni tanto di aprire una pagina a caso, leggiamone un paragrafo e chiediamoci se stiamo lavorando in osservanza di questo nostro codice. Se lo stiamo facendo, oltre a ottimi professionisti, saremo anche delle ottime persone.

*Nicola Nembrini, Ingegnere
già presidente OTIA*

I ringraziamenti del Consiglio vanno a tutti i collaboratori interni e i relatori che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante strumento a favore di tutti i soci dell'Ordine.

Articolo pubblicato sulla rivista Archi 2017/1, pagina 62

otia.swiss

OTIA

Ordine ingegneri e architetti
del Cantone Ticino